



Oggetto: Nomina Vice Sindaco

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. 15 del 29-05-2026

Il Sindaco

PREMESSO che con decreto dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 125 del 23 marzo 2026 è stata indetta per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, l'elezione del Sindaco del Consiglio Comunale di alcuni comuni della regione Siciliana, tra cui il Comune di Caltavuturo;

VISTO il verbale dell'adunanza dei Presidenti dei seggi redatto in data 26 maggio 2026 a conclusione delle operazioni delle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale svoltesi il 25 e 25 maggio 2026 dal quale si evince la proclamazione alla carica di Sindaco del sottoscritto Dott. Pietro Porretta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del presidente della Regione Siciliana n. 3/1960, dell'art. 2 della legge regionale n. 35/1997 e degli artt. 8, comma 1 della legge regionale n. 7/1992;

VISTO l'art. 1 della L.R. 3.04.2019, n. 3 che sostituisce l'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., come da ultimo modificato dall'art. 13, comma 3, della L.R. 13/2022, ed in particolare il comma 1 che testualmente recita: *"La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori stabilito dallo statuto, così individuato: a) nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a quattro"*;

VISTO l'art. 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 4 del 19 febbraio 2026 che testualmente recita: *"La giunta è composta nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i generi. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti"*.

VISTA la propria determinazione n. 14 del 29 maggio 2026:

- 1) **DI NOMINA**, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 7/92 e ss.mm.ii., nel rispetto degli obblighi di legge, quali componenti della Giunta Municipale di Caltavuturo dei Signori:
 - **Casoni Corrado**, nato a XXX;

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- **Castellana Lorenzo**, nato a XX;
 - **Gennuso Gaetana**, nata a XX;
 - **Muscarella Cinzia Giuseppina** nata a XX;
- 2) **DI ATTRIBUZIONE** ai sopra nominati Assessori, con riferimento ai singoli rami dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n. 7/92, delle seguenti deleghe affidando agli stessi ampia delega di firma di tutti gli atti inerenti la carica senza eccezione alcuna e segnatamente:

N.	NOMINATIVO	CARICA
1	CASONI CORRADO	Assessore: Attività Produttive – Informatizzazione e transizione digitale – Politiche del Lavoro - Politiche energetiche –
2	CASTELLANA LORENZO	Assessore: Lavori Pubblici – Manutenzioni -Urbanistica ed edilizia – Ambiente e rifiuti – Reti idriche – Patrimonio - Contenzioso
3	GENNUSO GAETANA	Assessore: Rapporti con il Consiglio – Personale –Turismo – Cultura – Eventi -Sport e Associazionismo – Beni Culturali
4	MUSCARELLA GIUSEPPINA CINZIA	Assessore: Servizi Sociali – Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili

RITENUTO pertanto necessario dover procedere alla nomina del Vice Sindaco il quale assumerà i poteri sostitutivi del Sindaco in caso di assenza e/o impedimento ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
- la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali....." e successive modifiche;
- la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modifiche;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";
- la legge regionale 16 dicembre 2000, n.25 "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco ed al presidente della provincia regionale";
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge regionale 16 dicembre 2008, n.22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";
- la legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";
- la legge regionale 8 marzo 2012, n. 14 "Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità";
- la legge regionale 10 aprile 2013, n.8 "norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere";
- la legge regionale 26 giugno 2015, n.11 "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie."
- la legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 "Norme in materia di composizione della giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, come da ultimo modificata dall'art. 13 della L.R. 13/2022
 - la L.R. 19 febbraio 2026, n. 4 "Norme riguardanti gli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di CONFERIRE, la funzione di Vice Sindaco del Comune di Caltavuturo con poteri sostitutivi del Sindaco in caso di assenza e/o impedimento ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 12 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii., all'Avv. Lorenzo Castellana nato a XX, già nominato assessore con determinazione sindacale n. 14 del 29 maggio 2026.

Di NOTIFICARE copia del presente provvedimento all'interessato.

Di TRASMETTERE copia ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai Responsabili di Area e al Revisore dei Conti.

Di COMUNICARE il presente atto al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii. all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, alla Prefettura e alla Questura competenti per territorio nonché al Comando Stazione Carabinieri di Caltavuturo;

Di PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi e congiuntamente, unitamente alle dichiarazioni rese, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione "Titolari di incarichi politici o di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA
(Firmato elettronicamente)

IL SINDACO
Pietro Porretta

(Firmato digitalmente)

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.Lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.